

TI_GERICHTE 14.2020.123 vom 22. September 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-09-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2020.123

FR: TI_GERICHTE 14.2020.123 du 22 septembre 2020

IT: TI_GERICHTE 14.2020.123 del 22 settembre 2020

Regeste

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento di parte delle esecuzioni pendenti nei confronti della convenuta dopo la pronuncia del fallimento

Erwägungen

E. 2

In virtù dell'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

E. 2.1

La nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole . La sospensione dei pagamenti non dev'essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

E. 2.2

Con il reclamo la RE 1 non contesta l'accertamento del Pretore secondo cui essa ha sospeso i suoi pagamenti nel senso appena ricordato, ma si limita a riferirsi all'art. 174 cpv. 2 LEF, secondo cui il fallimento può essere annullato se il debitore prova per mezzo di documenti di aver estinto il debito nei confronti dell'istante dopo la pronuncia del fallimento e rende verosimile la propria solvibilità. Ne ritiene adempiti i presupposti perché ha pagato all'Ufficio d'esecuzione, il 24 agosto 2020, fr. 52'406.30, che consentiranno di estinguere nove esecuzioni, sicché nei suoi confronti rimangono pendenti solo esecuzioni sospese da opposizione.

E. 2.3

La reclamante misconosce che il suo fallimento non è stato pronunciato in via ordinaria bensì senza preventiva esecuzione. Ancorché l'applicabilità dell'art. 174 cpv. 2 LEF a questo secondo tipo di fallimento sia oggetto di discussione, per la Camera nulla osta ad assoggettare a siffatta norma l'ipotesi di pagamento di tutti i crediti dell'istante (citata sentenza 14.2019.202, consid. 2.1/a/ab e i rinvii; 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n 51c consid. 3.3/a). Deve però trattarsi di tutti i crediti fatti valere nell'istanza e non solo di quelli posti in esecuzione visto che il fallimento è stato decretato senza preventiva esecuzione.

E. 2.3.1

Nel caso in esame, la reclamante non ha dimostrato di aver pagato i crediti vantati dall'istante, accertati dal Pretore per un importo superiore a fr. 80'000.–. Difettando già il primo presupposto stabilito dall'art. 174 cpv. 2 LEF, si rivela superfluo verificare se la reclamante, come pretende, ha reso verosimile la propria solvibilità.

E. 2.3.2

La RE 1 accenna invero, a parziale sua discolpa, all'esistenza di errori nell'allestimento dei conteggi AVS, che sono stati corretti solo recentemente, senza però spingersi ad affermare che riguardano i crediti vantati con l'istanza né che gli stessi non sussistono. A parte il fatto che il documento sul quale essa fonda la propria allegazione (doc. G) non è per nulla d'immediata comprensione e la reclamante non ne spiega la portata, ad ogni modo gli errori in questione sembrano concernere solo i contributi per gli assegni famigliari del 2019 e del 2020, mentre i crediti vantati dall'istante sono in parte riferiti a periodi precedenti, in particolare i contributi del 2018 oggetto dell'esecuzione n. _____, che appare tuttora in corso. Il reclamo va pertanto respinto.

E. 3

Notificazione a: – ; – ; – Ufficio d'esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente
Il vicecancelliere Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.